

<b>COMUNE DI SANT'AGNELLO</b> CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	<b>Numero</b> <b>13</b>	<b>Data</b> <b>17/06/2020</b>	<b>Prot.</b>
--	----------------------------	----------------------------------	--------------

## DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

**Approvazione bilancio di previsione 2020/2022**

L'anno 2020,  
Il giorno 17,  
del mese di Giugno,  
alle ore 17.00,

nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il/la sig. Rocco Gennaro in qualità di Presidente C.C..-

Sono presenti ed assenti, come da appello effettuato ad inizio seduta, i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Rocco Gennaro	Presidente C.C.	SI
Sagristani Pietro	Sindaco	SI
Massa Attilio	Consigliere	SI
Accardi Chiara	Consigliere	SI
Gargiulo Giuseppe	Consigliere	SI
Terminiello Mariarosaria	Consigliere	SI
Castellano Paolo	Consigliere	SI
De Martino Maria	Consigliere	SI
De Angelis Francesco	Consigliere	SI
Coppola Giuseppe	Consigliere	SI
Aponte Fabio	Consigliere	SI
Di Maio Maria Gaetana	Consigliere	SI
Galano Fabio	Consigliere	SI

<b>Totale presenti:    13    /Totale assenti:    0</b>
--

Partecipa il Segretario Comunale dott. Costabile Valerio.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

***Il Presidente del Consiglio pone in discussione l'argomento di cui al punto 6 dell'O.d.G. dell'odierna seduta consiliare, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022" e cede la parola all'Assessore al Bilancio dott.ssa Maria De Martino che dà lettura della proposta e la illustra.***

***Si dà atto che il testo della relazione e degli interventi succedutisi sull'argomento in oggetto è registrato su supporto informatico ed integralmente riportato nella trascrizione della seduta consiliare allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione***

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO:**

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;  
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali devono deliberare annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano articolati nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti ;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 1 gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;
- sono iscritte in bilancio le previsioni di cassa delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Funzionari Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020/2022;

#### VISTI:

- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, che aveva differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020;
- il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 con cui il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2020;
- l'art. 107 della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 del D.L. 18/2020 che ha ulteriormente prorogato alla data del 31 luglio 2020 il predetto termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2020/2022;

#### DATO ATTO CHE:

- in conformità con le disposizioni del Principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 disciplinanti il Documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento allo stesso, con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 12/07/2019, esecutiva, è stato approvato e presentato al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.9 del Decreto Legge n.102 del 31/08/2013, il Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 25/05/2020, esecutiva, è stato approvato e presentato al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.9 del Decreto Legge n.102 del 31/08/2013, la nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 25/05/2020, esecutiva, è stato approvato un emendamento alla nota di aggiornamento del documento unico di programmazione 2020/2022;
- con deliberazione consiliare inserita all'ordine del giorno della seduta odierna ed approvata prima dell'esame della presente, il D.U.P. aggiornato riferito al triennio 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che sono allegati al Bilancio di previsione:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e

per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 29/08/2019, con la quale è stato individuato il “gruppo amministrazione pubblica” del Comune di Sant’Agnello, ai sensi del principio contabile sul bilancio consolidato, allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 118/2011, disciplinante il contenuto della nota integrativa, nonché il punto 9.11, del principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, dove è ulteriormente dettagliato il contenuto minimale di tale documento;

VISTO altresì il comma 1 dell’art. 58 del D.L. 112/2008 che impone di allegare al Bilancio di Previsione il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari dell’ente;

RICHIAMATO l’art. 62, comma 8, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni, che dispone l’obbligo di allegare al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

TENUTO CONTO altresì che l’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 118/2011, stabilisce alla lettera g) che nella nota integrativa al bilancio devono essere riportati gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 55, della L. 244/2007, a norma del quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali previste dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell’art.42, c. 2, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l’art. 3, comma 56, della L. 244/2007, il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio;

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 7 del 31/01/2020, pubblicato all’albo pretorio online, nella sezione “Amministrazione trasparente/opere pubbliche, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Osservatorio, e successivamente incluso nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2020/2022;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno in corso e sono prorogate di anno in anno.”*;

TENUTO CONTO che l’art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 124/2019, ha introdotto il comma 683-bis nella L. 147/2013, il quale stabilisce che *“in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le*

*tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati” e che l’art. 1, comma 779, della L. 160/2019 ha previsto che “per l’anno 2020, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta (IMU) oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”;*

VISTO l’art. 107, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” (GU n.70 del 17-3-2020), secondo il quale:

*“4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.*

*5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”.*

VISTO inoltre che l’art. 138 del D.L. 34/2020 (Decreto rilancio) ha uniformato al 31 luglio 2020, data ultima per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, i termini per l’adozione, da parte dei Comuni, degli atti deliberativi in materia di Tari e di Imu;

TENUTO CONTO che si provvederà all’approvazione delle tariffe della TARI entro i termini stabiliti in via derogatoria come sopra indicati, e che, nelle more dell’approvazione delle stesse, le previsioni del bilancio sono state effettuate come specificato nella nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022, mentre per quanto attiene alla nuova IMU, il relativo regolamento e le tariffe da applicare per l’anno 2020 hanno formato oggetto di apposite proposte inserite all’o.d.g. dell’odierna seduta, esaminate ed approvate prima dell’argomento in esame, con dichiarazione di immediata eseguibilità;

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 2020, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:

- deliberazione della Giunta Comunale n° 120 del 29/11/2019 relativa alla conferma delle aliquote dell’imposta di soggiorno per l’anno 2020;
- deliberazione della Giunta Comunale n° 121 del 29/11/2019 relativa alla conferma per l’anno 2020 delle tariffe della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;
- deliberazione della Giunta Comunale n° 122 del 29/11/2019 relativa alla conferma delle tariffe per l’anno 2020 dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- deliberazione del Consiglio Comunale n° 65 del 12/12/2019 di approvazione per l’anno 2020 dell’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF;

RILEVATO inoltre che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 29 novembre 2019 è stata determinata la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 24 dicembre 2019 si è provveduto a destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l’anno 2020;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 28/02/2020 è stata approvata la “Dotazione organica anno 2019 e fabbisogno triennale del personale 2020/2022”;

- il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e l’elenco annuale 2020 è stato definitivamente approvato all’interno del documento unico di programmazione;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 28 febbraio 2020 è stato approvato il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 28 febbraio 2020 sono state approvate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico;

con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 28 febbraio 2020 sono state approvate le tariffe per il servizio di asilo nido;

con deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 28 febbraio 2020 sono state approvate le tariffe per il servizio di refezione scolastica;

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 118 del 15/11/2019 si è proceduto alla approvazione del Piano di Azioni Positive Triennio 2020/2022 - Pari Opportunità;

CONSIDERATO CHE l’Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell’art. 242, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che l’art. 1, commi 819 e seguenti della L. 145/2018, ha eliminato il previgente “pareggio di bilancio”, di cui ai commi 465 e seguenti della L. 232/2016, e stabilito che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, di cui all’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011;

TENUTO CONTO che per effetto delle modifiche apportate agli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali dalla L. 145/2018, con contestuale superamento delle regole del “pareggio di bilancio”, la commissione ARCONET, con la FAQ n. 33 del 21/02/2019, ha chiarito che *“I commi 819 e 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) prevedono che, a decorrere dall’anno 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio, in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della “Verifica equilibri” allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 824 del medesimo articolo, le disposizioni sopra richiamate decorrono dall’esercizio 2021. Ciò premesso, ai fini della trasmissione del bilancio di previsione 2019-2021 alla BDAP, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, possono non compilare il “Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica”.*

RILEVATO tuttavia che, secondo quanto sancito dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 20/2019 del 17/12/2019, restano ancora applicabili le disposizioni contenute nell’art. 9 della L. 243/2012, relative al rispetto da parte degli enti locali di un saldo finanziario di competenza non negativo, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, pur considerando rilevanti al fine del suo conteggio l’avanzo di amministrazione applicato ed il fondo pluriennale vincolato, secondo i principi dettati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni il Responsabile del Servizio Finanziario ha verificato la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, come risultante dal parere allegato allo schema di bilancio di previsione;
- che lo schema di bilancio di previsione è stato predisposto ai sensi delle normative sopra richiamate;

- che in particolare la nota integrativa la bilancio è stata predisposta secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e dal Principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- che lo schema di bilancio evidenzia il rispetto di tutti gli equilibri previsti dall'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'equilibrio di competenza complessivo, all'equilibrio economico-finanziario, per il triennio 2020-2022 ed all'equilibrio di cassa, per l'anno 2020;
- che le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio previsto dall'art. 1, commi 819 e seguenti, della L. 145/2018;
- che le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il rispetto del vincolo di saldo finanziario (cosiddetto "pareggio di bilancio"), previsto dall'art. 9 della L. 243/2012, come risultante dal prospetto allegato;
- che nello schema di bilancio presentato dalla Giunta Comunale risulta iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità e che lo stesso è stato determinato secondo il criterio meglio specificato nella Nota integrativa, evidenziando in particolare che l'ente non si è avvalso per il momento della facoltà di ridurre la quota minima da accantonare al fondo per l'anno 2020 dal 95% al 90%, come concesso dall'art. 1, comma 79, della L. 160/2019;
- che è stato quantificato il fondo rischi spese legali, previsto dal principio contabile applicato sulla competenza finanziaria, punto 5.2 lettera h);
- che è stata valutata la necessità di inserire, tra le voci di spesa, l'accantonamento relativo alle perdite dei soggetti partecipati, previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 175/2016;
- che inoltre il bilancio di previsione 2020-2022 rispetta gli equilibri di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, tenendo conto della disposizione dell'art. 1, comma 460, della L. 232/2016, il quale stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche"*;
- che sarà tenuta in considerazione la norma dell'art. 7, comma 2, del D.L. 78/2015, come modificata dal D.L. 210/2015, dall'art. 1, comma 442, della L. 232/2016, dall'art. 1, comma 867, della L. 205/2017 e dall'art.57, comma 1-quater, del D.L. 124/2019, la quale consente di utilizzare per il periodo 2018-2023 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza vincoli di destinazione;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 20/05/2020 si è provveduto alla rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti e preso atto, pertanto, dell'elenco dei mutui con il nuovo piano di ammortamento nel triennio 2020-2022, e verificata la capacità di indebitamento dell'ente entro i limiti stabiliti dall'art. 204 del D.Lgs. 267/2000, così come dimostrato da apposito prospetto allegato al bilancio;

VISTA la deliberazione consiliare n. 24 del 10 aprile 2019, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2018;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n7 in data 03.06.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2019;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 172 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, occorre indicare gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che:

- con un emendamento presentato dalla Giunta Comunale in data 25/05/2020 (delibera nr. 43) ai sensi dell'art. 11, comma 4 e 5, del vigente Regolamento di contabilità, vista l'evoluzione dello scenario drammatico conseguente al diffondersi dell'epidemia di COVID-19 che inevitabilmente ha coinvolto l'economia di una cittadina come Sant'Agnello nella quale tanti traggono il proprio sostentamento dal distretto marittimo, e dal settore turistico, due settori questi fortemente penalizzati dalla crisi in atto, l'Amministrazione Comunale ha rivisto le scelte di bilancio nei vari servizi, cercando di privilegiare in questa fase la vicinanza ai cittadini più colpiti, alle attività commerciali e di pubblico esercizio, ed a coloro che già prima vivevano in difficoltà;
- per tale motivazione alcune entrate, sia tributarie che extratributarie, inizialmente previste in base al trend storico realizzato negli ultimi tre anni, sono state per causa di forza maggiore riviste in diminuzione, e di conseguenza si è reso necessario riprogrammare tutta l'attività inerente le spese nei settori cultura, turismo, sport e tempo libero, servizi sociali, per effetto del mutato scenario economico a causa dell'emergenza coronavirus;
- per quanto concerne le entrate correnti si è fatto riferimento quindi non solo al bilancio del precedente esercizio, ma alla previsione delle modifiche conseguenti al minor gettito tendenziale delle stesse e alle deliberazioni tariffarie e di aliquote prodromiche al presente atto;
- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
- sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell'anno ogni accorgimento necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la necessità di garantire i servizi istituiti dall'ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le disposizioni concernenti i vincoli di finanza pubblica come di volta in volta definiti;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, avente per oggetto "*Emergenza COVID-19 - Esercizio provvisorio 2020 variazioni compensative tra capitoli di spesa ex art. 175, comma 5 bis, lettera e bis del D. Lgs. 267/2000*", con la quale si è provveduto a contabilizzare il trasferimento da parte dello Stato di € 63.830,84 tra i diversi capitoli di spesa del bilancio di previsione;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 15.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, avente per oggetto "*Emergenza COVID-19 - Esercizio provvisorio 2020 variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022 contabilizzazione donazioni da privati per solidarietà alimentare*", con la quale si è provveduto a contabilizzare correttamente alla voce U 1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali, la somma di € 63.830,64 trasferita a titolo di fondo di solidarietà alimentare di cui all'Ordinanza della Protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, secondo le indicazioni fornite nella nota della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli del 6 aprile 2020, e ad emendare e conseguentemente adeguare lo schema del bilancio di previsione 2020-2022, presentato con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 28/02/2020, considerando le risorse già pervenute all'Ente e le altre che perverranno da privati per l'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare;

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali con la riduzione del 10% di cui all'art. 5, comma 7, del D.L. 78/2010;

RICHIAMATO l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita: "Con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in

conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”;

RITENUTO di stabilire, ai sensi dell'art.3, comma 55, della Legge 244/2007, il limite massimo annuale per incarichi di studi, ricerche e consulenze in €. 6.000,00, precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze e che gli incarichi dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 23 marzo 2009 e secondo il programma che sarà approvato con successiva delibera di Consiglio Comunale, in quanto ad oggi nessun responsabile ha manifestato esigenza in merito;

DATO ATTO:

- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 23 del 28 febbraio 2020, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione 2020/2022;
- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 47 del 25 maggio 2020, ha approvato, un emendamento allo schema di bilancio di previsione stesso;

VISTI i parametri obiettivi di cui all'allegato A al decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 2/12/2018, costituiti da indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 – ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficiarietà;

DATO ATTO CHE i predetti documenti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri per gli emendamenti dal giorno 13 marzo 2020 al giorno 23 marzo 2020 e nessun emendamento è pervenuto;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio 2020/2022;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 luglio 2017;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria in data 1 giugno 2020 acquisito ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI n.9 favorevoli, n.0 contrari, su n.13 consiglieri presenti e n.9 votanti (astenuiti n.4: Rocco G., Aponte F., Di Maio M.G., Galano F.) espressi per alzata di mano

**DELIBERA**

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata premessa che costituisce parte integrante e sostanziale:

1. di approvare il bilancio di previsione per l'esercizio 2020/2022 e relativi allegati dando atto che le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio (2020) del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi (2021 -2022), nel rispetto dei principi contabili generali e applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni sono quelle riassunte nel seguente prospetto:

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	5.891.666,17								
Utilizzo inverso di amministrazioni di cui Utilizzo Fondo anticipatori di liquidità		0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazioni		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		3.525.146,67	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.048.916,26	5.759.000,00	6.364.000,00	6.334.000,00	Titolo 1 - Spese correnti	8.545.805,25	8.037.657,76	8.270.230,99	8.170.230,99
Titolo 2 - Trattenimenti correnti	616.623,78	633.184,96	245.625,00	236.625,00	- di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.901.814,99	2.176.647,09	1.740.605,99	1.680.605,99	Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.853.442,35	19.111.969,67	4.114.527,90	7.226.956,11
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	7.650.678,51	15.082.248,71	4.114.527,90	7.226.956,11	- di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	847.596,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
					- di cui Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	<b>18.065.629,54</b>	<b>23.651.080,76</b>	<b>12.464.758,89</b>	<b>15.477.187,10</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>18.411.247,60</b>	<b>27.161.227,43</b>	<b>12.384.758,89</b>	<b>15.397.187,10</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	15.000,00	15.000,00	80.000,00	80.000,00
					- di cui Fondo anticipatori di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Titolo 8 - Entrate per conto terzi e partite di giro	1.853.952,00	1.690.500,00	1.690.500,00	1.690.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.561.233,00	1.690.500,00	1.690.500,00	1.690.500,00
<b>Totale</b>	<b>19.919.581,54</b>	<b>26.141.580,76</b>	<b>14.955.258,89</b>	<b>17.967.687,10</b>	<b>Totale</b>	<b>20.087.480,60</b>	<b>29.666.727,43</b>	<b>14.955.258,89</b>	<b>17.967.687,10</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>25.811.247,71</b>	<b>29.666.727,43</b>	<b>14.955.258,89</b>	<b>17.967.687,10</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>20.087.480,60</b>	<b>29.666.727,43</b>	<b>14.955.258,89</b>	<b>17.967.687,10</b>
Fondo di cassa finale presunto	5.723.767,11								

2. di dare atto che il presente provvedimento ha altresì valore, per quanto tutto sopra esposto, di ratifica della Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 15.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, avente per oggetto "Emergenza COVID-19 - Esercizio provvisorio 2020 variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022 contabilizzazione donazioni da privati per solidarietà alimentare";
3. di dare atto che, come si evince dai prospetti allegati, nel bilancio di previsione 2020/2022 le previsioni di bilancio degli esercizi sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio così come disposto dall'art, 1, comma 821, della L. 30 dicembre 2018 n. 14, e che il bilancio di previsione rispetta inoltre gli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e dovrà essere oggetto di costante monitoraggio nel corso dell'esercizio al fine di verificare gli effetti sugli equilibri dell'emergenza epidemiologica Covid-19;
4. di dare atto che si provvederà all'adozione delle tariffe 2020 della TARI entro i termini stabiliti in via derogatoria, attualmente stabiliti al 31/07/2020 dall'art. 138 del D.L. 34/2020 (Decreto rilancio), e che, nelle more dell'approvazione delle stesse, le previsioni del bilancio sono state determinate come specificato nella nota di aggiornamento del D.U.P. 2020-2022, mentre per quanto attiene alla nuova IMU, il relativo regolamento e le tariffe da applicare per l'anno 2020 hanno formato oggetto di apposite proposte inserite all'o.d.g. dell'odierna seduta, esaminate ed approvate prima dell'argomento in esame, con dichiarazione di immediata eseguibilità;
5. di dare atto che il limite di spesa per l'anno 2020 per studi e incarichi di consulenza ai sensi dell'art. 1 comma 5, del D.Lgs. 31/08/2013 n. 101, convertito dalla legge del 30/10/2013 n. 125, è pari ad €

6.000,00, ed il relativo programma sarà approvato con successiva delibera di Consiglio Comunale, in quanto ad oggi nessun responsabile ha manifestato esigenza in merito;

6. di precisare che l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti comprensive delle spese di personale delle società partecipate, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione delle autonomie, con deliberazione n° 14/AUT/2011 depositata il 28/12/2011, risulta del 23,66% (1.754.370,86 / 7.414.384,78). Le spese correnti non tengono conto dell'importo di € 623.272,98 relativo allo stanziamento del FCDE che non viene autonomamente in rilievo nella determinazione del denominatore del relativo rapporto, non essendo il relativo accantonamento oggetto di impegno (Deliberazione n. 16/SEZAUT/2016/QMIG del 02/05/2016 della Corte dei Conti sezione delle autonomie);
7. di dare atto che gli allegati alla presente delibera sono i seguenti:
  - a) gli interventi e la relativa discussione sull'argomento;
  - b) bilancio armonizzato 2020/2022, comprendente:
    - nota integrativa al bilancio di previsione 2020-2022;
    - stampone del bilancio armonizzato (all. 9);
    - spese per missioni, programmi e macroaggregati (all. 12/3,12/4,12/5,12/6);
    - spese per titoli e macroaggregati (all. 12/7);
    - funzioni delegate dalle Regioni (all. 9/f);
    - utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali (all. 9/e);
    - quadro generale riassuntivo (all. 9);
    - prospetto degli equilibri di bilancio (all. 9);
    - prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto (all. 9/a);
    - composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (all. 9/b);
    - composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (all. 9/c);
    - prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali (all. 9/d);
    - spese per titoli e macroaggregati (all. 9);
    - tabella dei parametri deficitari (all. 12/7);
    - piano degli indicatori di bilancio – indicatori sintetici (all. 1/a);
    - piano degli indicatori di bilancio – indicatori analitici (all. 1/b-c);
  - c) parere dell'organo di revisione sul bilancio preventivo 2020-2022;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia gli indirizzi internet di pubblicazioni dei seguenti allegati al bilancio di previsione sono quelli qui di seguito riportati:
  - <https://www.comune.sant-agnello.na.it/trasparenza/trasparenzasub.php?idcattrans=33&o=DESC> per il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il presente bilancio (2018), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 10/04/2019, esecutiva ai sensi di legge;
  - <http://www.comune.sant-agnello.na.it/trasparenza/trasparenza-dettaglio.php?idsubcat=37&idcattrans=33&o=DESC> per il bilancio consolidato per l'esercizio 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/09/2019;
  - <http://www.comune.sant-agnello.na.it/app/allegati/trans/p6gkhvcu8hcs0w08g.pdf> per il rendiconto di ARIPS in liquidazione– Azienda speciale consortile dei Comuni di Sorrento, vico Equense, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agnello

- Azienda Speciale Consortile Penisola Sorrentina – il bilancio non risulta pubblicato in alcun indirizzo internet e pertanto viene allegato.
9. di disporre la pubblicazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente/Bilanci”;

### **Successivamente**

CON VOTI n.9 favorevoli, n.0 contrari, su n.13 consiglieri presenti e n.9 votanti (astenuti n.4: Rocco G., Aponte F., Di Maio M.G., Galano F.) espressi per alzata di mano

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesa l’urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un’esecuzione non immediata e così salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 12**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Approvazione bilancio di previsione 2020/2022**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2020

Il Responsabile di Settore  
dott. Mariano Aversa

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE C.C.  
Rocco Gennaro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Costabile Valerio

---

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Costabile Valerio

---

### ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del
<b>X</b>	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Costabile Valerio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ROCCO GENNARO;1;14465271144108147236343959993497537842  
Costabile Valerio;2;62375940446713473295851563457744790532

---

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30/06/2020.

Sant'Agnello, 30/06/2020.-

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**  
Coppola Carmela

---

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARMELA COPPOLA;1;5788692138305595130